

DETERMINAZIONE n. 37 del 26 Febbraio 2016

Struttura proponente: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA
REGOLAZIONE

Oggetto: Conclusione del procedimento preordinato all'individuazione
dei beni strumentali del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani ed
assimilati del bacino di Parma gestito da Iren Ambiente Spa,
nonché alla determinazione del relativo valore residuo

IL DIRETTORE

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

visti in particolare:

- l’art. 8 – comma 6 – lettera a) e b) che attribuisce al Consiglio Locale la competenza di individuare i bacini di affidamento del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, nelle more del riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere e di proporre al Consiglio d’Ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;
- l’art. 7 comma 5 lett. f) che attribuisce al Consiglio d’Ambito le decisioni relative alla scelta della forma di gestione e modalità di affidamento del servizio;

premesso che il servizio di Gestione Rifiuti Urbani nell’ambito della Provincia di Parma per quanto riguarda i Comuni di Busseto, Calestano, Colorno, Corniglio, Felino, Fontanellato, Fontevivo, Langhirano, Lesignano de Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio delle Corti, Noceto, Palanzano, Parma, Polesine Parmense, Roccabianca, Sala Baganza, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Sorbolo, Tizzano Val Parma, Torrile, Trecasali, Zibello, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, San Secondo Parmense e Traversetolo è stato affidato con Convenzione stipulata tra l’Agenzia di Ambito per i Servizi pubblici di Parma e AMPS S.p.A. (oggi IREN Ambiente S.p.a.) in data 27/12/2004 con durata a decorrere dal dall’01/01/2005 fino al 31/12/2014;

considerato che:

- con deliberazione CLPR/2014/9 del 5 novembre 2014 il Consiglio Locale di Parma individuava il bacino di affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani derivante dall’aggregazione del bacino attualmente gestito da IREN Ambiente S.p.A. sulla base della convenzione di servizio sottoscritta in data 27/12/2004 con il bacino “Montagna Ovest” comprendente quest’ultimo i Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano de’ Melegari e Varsi;
- con deliberazione CLPR/2015/5 del 23 luglio 2015 il Consiglio Locale ha deliberato di proporre al Consiglio d’Ambito di procedere all’avvio delle procedure di gara per l’affidamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani per il bacino territoriale della provincia di Parma;;

richiamata l’articolo 32 della Convenzione succitata “*Restituzione delle opere, dei beni, delle strutture e delle infrastrutture*” disciplina il procedimento per la restituzione dei beni strumentali al servizio e per la determinazione del relativo valore residuo al termine dell’affidamento che dovrà essere corrisposto da gestore subentrante al gestore uscente IREN Ambiente S.p.A.;

dato atto che, sulla base della seguente documentazione:

- il libro cespiti del gestore Iren Ambiente Spa aggiornato al 31.12.2014 aggiornato al 31.12.2014 (nota protocollo dell’Agenzia nr. 5467 del 10/08/2015);



- le informazioni integrative relative ai beni ed ai relativi valori economici inviate dal Gestore all'Agenzia via e-mail in data 5/10/2015, 9/12/15 e 14/12/2015.

l'Agenzia con nota nr. 9179 del 28/12/2015 ha avviato il procedimento preordinato all'individuazione dei beni strumentali al servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati del bacino di Parma gestito da Iren Ambiente Spa ai fini del nuovo affidamento dello stesso, individuando il geol Enrico Menozzi quale responsabile del procedimento;

visto in particolare l'allegato alla suddetta comunicazione, con cui l'Agenzia ha trasmesso una determinazione preliminare, basata sulla documentazione nella propria disponibilità, del valore residuo e dell'elenco dei cespiti oggetto di trasferimento ai sensi del richiamato art 32 succitato;

preso atto della comunicazione del gestore PG/2016/256 del 18 gennaio 2016 con la quale il gestore uscente ha evidenziato una serie di cespiti non considerati, esclusi e/o variati nell'importo netto contabile, motivando la richiesta di inserirli nel procedimento.

vista la nota PG/2016/480 del 26/01/2016 con cui il Responsabile del procedimento, ha ritenuto di sospendere il procedimento per un periodo di 30 giorni in ragione delle informazioni aggiuntive succitate individuando nel 29 Febbraio 2016 il nuovo termine dello stesso;

viste le ulteriori informazioni fornite dal Gestore con nota PG/2016/1095 del 17/02/2016 con la quale il gestore uscente dava risposta all'agenzia dei quesiti posti con comunicazioni a prot. N. 810/2016 e 811/2016 inviate in data 4 Febbraio 2016;

ritenuto di chiedere con not PG/2016/1008 del 12/02/2016 alcune informazioni al Comune di Parma in merito alla cessione della proprietà dell'denominata "Cornocchio" a cui si fa riferimento nella nota del Gestore acquisita a protocollo n. 256/2016.

vista la nota PG/2016/1163 del 18/02/2016 con la quale il Comune di Parma rispondeva ai quesiti posti con la comunicazione del 12/2/2016 fornendo materiale di dettaglio sulla compravendita azionaria della totalità del capitale sociale di AMNU Spa da parte di Enìa Spa e sulle attività di bonifica in atto nell'Area Cornocchio.

ritenuto di condividere la proposta del Responsabile del procedimento in oggetto, di cui alla relazione, allegata parte integrante e sostanziale al presente atto, contenente l'elencazione dei cespiti oggetto di trasferimento al gestore entrante e della relativa valorizzazione finalizzata alla determinazione del valore residuo, che dovrà essere corrisposto al gestore uscente al momento del subentro, come di seguito elencati:

- valore residuo dei beni classificati come "Mezzi";
- valore residuo dei beni classificati come "Contenitori";
- valore residuo dei beni classificati come "Cespiti di start-up";
- valore residuo dei beni classificati come "Stazioni Ecologiche Attrezzate (SEA)" e attrezzature ivi comprese;

ritenuto inoltre, ai fini del procedimento in oggetto di:

- prendere atto che il patrimonio di mezzi e contenitori pertinente alla gestione del servizio possa fare capo anche ad Iren Emilia Spa, (dal 01/01/2016 denominata Irete Spa) società comunque facente parte del Gruppo Iren e della quale il Gestore Iren Ambiente si avvale strumentalmente;
- considerare esclusivamente i beni strettamente strumentali al servizio ovvero quei beni essenziali che, a prescindere dal modello societario ed organizzativo del gestore, non

- possono essere esclusi dal processo produttivo senza compromettere lo svolgimento dello servizio stesso nel rispetto degli standard quali quantitativi previsti;
- operare in coerenza con le scelte già effettuate da questa Agenzia in sede di predisposizione annuale dei Piani Economici Finanziari del servizio in termini di capitale riconoscibile ai fini regolatori;
- considerare, in sottrazione ai suddetti valori, la totalità dei finanziamenti pubblici goduti, non essendo stati applicati nei valori del libro cespiti del Gestore come risconto annuale;

precisato che:

- i valori rappresentati nella presente determinazione e nella relazione di conclusione del procedimento, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto, sono definiti al 31.12.2014 e che saranno quindi aggiornati alla data di effettivo subentro del nuovo gestore del servizio;
- gli eventuali investimenti aventi ad oggetto qualsivoglia bene strumentale al servizio di cui in oggetto e che siano strettamente necessari a consentire la continuità del servizio stesso che il Gestore intenderà effettuare dovranno essere previamente comunicati all'Agenzia, la quale si riserva di esprimere eventuale dissenso entro e non oltre 5 gg dalla data di ricezione della comunicazione, come espressamente indicato nella nota di avvio del procedimento in parola;

visto l'art. 15 dello Statuto di ATERSIR, approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 5 del 11/05/2012, che assegna al Direttore la gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Agenzia nonché tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Ente verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla L.R. n. 23/2011 o dallo stesso Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo attribuite agli organi di governo dell'Agenzia, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e al D.Lgs. n. 267/2000;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

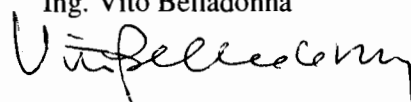
visto che il Ministero dell'Interno, con decreto 28 ottobre 2015, ha differito al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2016 e che Atersir, non avendo ancora provveduto a deliberare il Bilancio di previsione 2016, svolge la gestione finanziaria nel rispetto dei principi riguardanti l'esercizio provvisorio ai sensi del TUEL 267/2000, art. 163;

D E T E R M I N A

- di approvare, per i motivi di cui in premessa, il valore residuo al 31.12.2014 dei beni oggetto di trasferimento al gestore subentrante da corrispondere al gestore uscente in costanza del nuovo affidamento del servizio, in coerenza con le risultanze della Relazione conclusiva del procedimento preordinato all'individuazione dei beni destinati all'esercizio del servizio rifiuti urbani del bacino di Parma gestito da Iren Ambiente Spa, avviato con nota AT/2015/9179 del 28/12/2015, redatta dal Responsabile del procedimento Geol. Enrico Menozzi e allegata parte integrante e sostanziale al presente atto come di seguito sintetizzati:
 - per i beni classificati come "mezzi": € 693.051,28
(seicentonovantatremilacinquantuno/28)

- per i beni classificati come “contenitori”: € 4.766.805,35
(quattromilionisettecentosessantaseimilaottocentocinque/35)
 - per i beni classificati come “Cespiti di Start-up” € 3.229.022,19
(tremilioniduecentoventinovemilaventidue/19)
 - per i beni classificati come “SEA e attrezzature”: € 671.679,45
(Seicentosettantunmilaseicentosettantanove/45)
2. di approvare che, a sottrazione degli importi suddetti, sia considerato un importo complessivo di finanziamenti Pubblici goduti ma non detratti dal valore dei cespiti di cui al punto precedente pari a € 935.911,22 (novecentotrentacinquemilanovecentoundici/22)
 3. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
 4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

Bologna, 26 gennaio 2016

Il Direttore
Ing. Vito Belladonna


AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA
PER IL SERVIZI IDRICI E RIFIUTI – ATERSIR

Procedimento preordinato all'individuazione dei beni strumentali del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani ed assimilati del bacino di Parma, nonché alla determinazione del relativo valore residuo.

RELAZIONE CONCLUSIVA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(art. 2 della Legge 241 del 7.08.1990 s.m.i.)

Sommario

1. PREMESSE	2
2. APPROCCIO METODOLOGICO.....	4
2.1 I beni strumentali	4
2.2 Il perimetro di applicazione.....	5
2.3 La riclassificazione dei cespiti	5
3. IL VALORE RESIDUO DEI CESPITI.....	6
3.1 Mezzi	7
3.2 Contenitori	8
3.3 SEA – Stazioni Ecologiche Attrezzate e attrezzature annesse.	11
3.4 Cespiti di Start-up.....	13
3.5 Nota sui beni di struttura.....	14
3.6 Nota sui finanziamenti pubblici.....	18
3.7 Il valore residuo del gestore: sintesi.....	20

1. PREMESSE

Premesso che:

- la L.R. 23.12.11 n° 23 “*Norme di organizzazione Territoriale delle Funzioni Relative ai Servizi Pubblici Locali dell’Ambiente*” istituisce l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito ATERSIR o Agenzia), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, stabilendo altresì, dalla medesima data, la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 10/2008 (Autorità d’Ambito) e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all’Agenzia medesima;
- l’art. 8, comma 6, lettera a) della su richiamata L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale la competenza di individuare i bacini di affidamento del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, nelle more del riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere;
- l’art. 7, comma 5, lett. f) della L.R. 23/2011 attribuisce le competenze relative alla scelta della forma di gestione e alla modalità di affidamento del servizio al Consiglio d’Ambito (CAMB);
- l’art. 8 comma 6 della LR 23/2011 prevede che i Consigli Locali propongano al Consiglio d’Ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;
- in data 5/11/2014 il Consiglio Locale di Parma, con deliberazione n.9 del 2014, ai sensi dell’art. 8, comma 6, lettera a) della L.R. 23/2011, individuava il bacino di affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani derivante dall’aggregazione del bacino attualmente gestito da IREN Ambiente S.p.A. sulla base della convenzione di servizio sottoscritta in data 27/12/2004 con il bacino “Montagna Ovest”;
- con deliberazione n. CLPR/2015/5 del 23 luglio 2015 il Consiglio Locale ha deliberato di proporre al Consiglio d’Ambito di procedere all’avvio delle procedure di gara per l’affidamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani per il bacino territoriale della provincia di Parma;
- il servizio di Gestione Rifiuti Urbani nell’ambito di Parma è stato affidato, per quanto riguarda i Comuni di Busseto, Calestano, Colorno, Corniglio, Felino, Fontanellato, Fontevivo, Langhirano, Lesignano de Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio delle Corti, Noceto, Palanzano, Parma, Polesine Parmense, Roccabianca, Sala Baganza, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Sorbolo, Tizzano Val Parma, Torile, Trecasali, Zibello, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, San Secondo Parmense, Traversetolo con Convenzione stipulata tra l’Agenzia di Ambito per i Servizi pubblici di Parma e AMPS S.p.A. (oggi IREN Ambiente S.p.a.) in data 27.12.2004 con durata a decorrere dal dall’01/01/2005 fino al 31/12/2014;
- l’articolo 32 della Convenzione succitata “*Restituzione delle opere , dei beni, delle strutture e delle infrastrutture*” disciplina il procedimento per la restituzione dei beni strumentali al servizio e per la determinazione del relativo valore residuo al termine dell’affidamento che dovrà essere corrisposto da gestore subentrante al gestore uscente IREN Ambiente S.p.A.;
- la proprietà degli *asset* strumentali ai servizi gestiti da IREN Ambiente S.p.a., nella gestione operativa dei beni stessi, è stata in alcuni casi assegnata dal gestore stesso ad una società dello stesso Gruppo, in particolare IREN Emilia S.p.a. (dal 01/01/2016 denominata IRETI Spa). In particolare per quanto attiene al servizio di igiene urbana, risultano intestati a IREN Emilia S.p.a. (oggi Ireti Spa) 65 mezzi relativi alla gestione del servizio rifiuti, mentre sono stati mantenuti in capo a IREN Ambiente S.p.A. i restanti beni strumentali al servizio;
- ATERSIR per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali ed in osservanza degli obblighi convenzionali riceve periodicamente dal gestore dati, di natura anche economica, che, per la parte di specifico interesse, sono stati legittimamente impiegati dall’Agenzia anche al fine del presente procedimento. Tra questi si evidenzia in particolare la nota protocollo dell’Agenzia nr. 5467 del 10/08/2015 con cui il Gestore ha fornito la rendicontazione annuale (relativa all’anno 2014) prevista dalla D.G.R. 754/2012;

- l'Agenzia ha svolto un'attività preistruttoria prodromica al presente procedimento mediante la richiesta, avvenuta anche per vie informali, di dati ed informazioni specifiche al Gestore e che in tale contesto il Gestore è stato informato dello scopo per cui tali informazioni venivano richieste;
- con nota nr. 9179 del 28/12/2015 ATERSIR ha avviato il procedimento preordinato all'individuazione dei beni strumentali al servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati del bacino di Parma ai fini del nuovo affidamento dello stesso, individuando il sottoscritto quale responsabile del procedimento;
- con allegato alla suddetta comunicazione, l'Agenzia ha trasmesso una determinazione preliminare, basata sulla documentazione nella propria disponibilità, dell'elenco dei cespiti oggetto di trasferimento riclassificati e valorizzati ai sensi dell'art 32 succitato e del relativo valore residuo;
- con nota a protocollo ATERSIR nr. 256 del 18/01/2016 (prot. Gestore nr. IA000276-P del 15 Gennaio 2016) il gestore uscente ha evidenziato una serie di cespiti non considerati, esclusi e/o variati nell'importo netto contabile, motivando la richiesta di inserirli nel presente procedimento;
- con nota nr. 480 del 26/01/2016 il sottoscritto, responsabile del procedimento, ha ritenuto di sospendere il procedimento per un periodo di 30 giorni in ragione delle informazioni aggiuntive succitate individuando nel 29 Febbraio 2016 il nuovo termine dello stesso;
- con nota nr. 810 del 04/02/2016 il sottoscritto, responsabile del procedimento, ha richiesto chiarimenti al Gestore in merito ad alcune informazioni contenute nella Nota del gestore del 15/01/2016 succitata;
- con nota nr. 811 del 04/02/2016 il sottoscritto, responsabile del procedimento, ha richiesto chiarimenti al Gestore in merito ai finanziamenti pubblici goduti dal gestore per effettuare gli investimenti oggetto della presente istruttoria;
- con nota nr. 1008 del 12/02/2016 il sottoscritto, responsabile del procedimento, ha ritenuto di richiedere alcune informazioni al Comune di Parma in merito alla cessione della proprietà denominata Cornocchio a cui si fa riferimento nella nota del Gestore acquisita a protocollo n. 256/2016;
- con nota a protocollo ATERSIR nr. 1095 del 17/02/2016 (prot. Gestore nr. IA001030-P del 15 Febbraio 2016) il gestore uscente dava risposta all'agenzia dei quesiti posti con comunicazioni a prot. N. 810/2016 e 811/2016 inviate in data 4 Febbraio 2016;
- con nota a protocollo ATERSIR nr. 1163 del 18/02/2016 il Comune di Parma rispondeva ai quesiti posti con la comunicazione del 12/2/2016 fornendo materiale di dettaglio sulla compravendita azionaria della totalità del capitale sociale di AMNU Spa da parte di Enla Spa e sulle attività di bonifica in atto nell'Area Cornocchio;
- nel seguito si definisce "uscente" il soggetto gestore affidatario del servizio ai sensi dell'affidamento scaduto, Iren Ambiente Spa, mentre si definisce "entrante" il soggetto gestore che sarà affidatario della gestione a seguito del nuovo affidamento;

si riporta nei Paragrafi seguenti le risultanze dell'istruttoria condotta.

2. APPROCCIO METODOLOGICO

Si ritiene preliminarmente di riferire alcuni chiarimenti in ordine ai criteri operativi utilizzati per l'individuazione dell'elenco puntuale dei beni oggetto di trasferimento e la determinazione del loro valore residuo. Si precisa altresì, che tale elenco comprenderà anche tutti i beni strumentali oggetto di trasferimento già ammortizzati e quindi non valorizzati per il computo del valore residuo.

2.1 I beni strumentali

Dall'analisi dell'articolo 32 della convenzione di gestione, ai fini della presente Relazione, risultano enucleabili le seguenti categorie di beni oggetto di trasferimento ai fini della determinazione del valore residuo:

- le opere, i beni e le attrezzature affidate inizialmente al gestore da parte dei Comuni per il tramite dell'Agenzia o direttamente;
- le opere, i beni e le attrezzature successivamente realizzate dal gestore a spese dell'Agenzia e degli Enti Locali e affidati in uso al Gestore stesso;
- in ogni caso i beni funzionali all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani di proprietà del Gestore;
- in ogni caso i beni funzionali all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani di proprietà degli Enti locali in disponibilità del Gestore.

Per l'individuazione in particolare di queste ultime due categorie un'utile indicazione circa la definizione di *"beni funzionali all'erogazione del servizio"* può essere desunta fin dall'art.10, comma 1, del DPR 7 settembre 2010, n. 168 - Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ai sensi del quale *"Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami"*.

Invero, sebbene tale disposizione debba ritenersi caducata a seguito dell'abrogazione referendaria dell'art. 23 bis, essa non si pone in contrasto, nel suo contenuto, con la *ratio* del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011. Pertanto può fornire una utile indicazione per orientare l'attività istruttoria del procedimento in oggetto.

Nell'incertezza normativa riguardo alla nozione di "beni strumentali", l'Agenzia ritiene, quindi, di assumere a parametro ermeneutico la definizione contenuta nell'art.10, comma 1 del D.P.R. 168/2010.

In linea teorica, un cespite può essere ritenuto essenziale quando, senza lo stesso, il servizio non è più erogabile alle condizioni quali-quantitative richieste. Per alcuni cespiti la natura strumentale risulta evidente, altri cespiti, pur utilizzati e quindi ritenuti dall'attuale gestore "necessari" allo svolgimento del servizio, potrebbero non esserlo all'interno di un diverso modello organizzativo e gestionale proposto da un nuovo gestore. In altre parole, un *asset* utilizzato per il servizio è indispensabile quando non può essere escluso dal processo produttivo e non può essere sostituito senza aumentare il costo per gli utenti, infatti, l'avverbio "socialmente" è da intendersi in riferimento all'utenza, mentre il concetto di "sostenibilità" non può che essere associato all'eventuale aumento tariffario derivante dalla duplicazione del cespite in questione.

Si ritiene ragionevole l'applicazione già adottata dall'Agenzia in fase di avvio del procedimento che, per macro categorie, individua i beni strumentali del Servizio Gestione Rifiuti Urbani nei seguenti: **MEZZI**

(tutte le tipologie di mezzi utilizzati per le raccolte); **CONTENTORI** (tutte le tipologie di contenitori/cassonetti utilizzati per le raccolte differenziate ed indifferenziate); **STAZIONI ECOLOGICHE ATTREZZATE E ATTREZZATURE ANNESSE** (tutti i cespiti afferenti alle Stazioni Ecologiche Attrezzate - SEA); **CESPITI di START-UP** (investimenti realizzati in fase di avvio di nuovi servizi costituiti principalmente dall'acquisto e la distribuzione di contenitori per la raccolta differenziata domiciliare).

Generalmente tali tipologie di cespiti rientrano tra i cespiti diretti (o cespiti specifici), ossia immobilizzazioni destinate in modo esclusivo alla gestione del servizio nel territorio di riferimento.

2.2 Il perimetro di applicazione

L'analisi documentale ha evidenziato che il patrimonio pertinente alla gestione del Servizio Rifiuti Urbani di cui oggi risulta gestore IREN S.p.A., relativo a mezzi, contenitori, SEA e cespiti indiretti è in realtà in capo a due diverse società del Gruppo, per l'appunto Iren Ambiente S.p.A, gestore uscente e titolare della convenzione di gestione scaduta e Iren Emilia Spa (dal 01/01/2016 denominata IRETI Spa)

In particolare per quanto attiene al servizio di igiene urbana, risultano capitalizzati in Iren Emilia S.r.l. (oggi IRETI Spa) alcune tipologie di cespiti ritenute strumentali al servizio e pertanto rientranti nel perimetro del presente procedimento, ossia la maggior parte dei mezzi usati nella gestione del servizio rifiuti, mentre sono stati mantenuti in capo a Iren Ambiente S.p.A. i restanti beni strumentali al servizio.

Ireti S.p.a. è una società del Gruppo Iren, pertanto il posizionamento in essa – tra gli altri - degli *asset* rilevanti per il servizio di igiene urbana può intendersi come un'operazione meramente organizzativa interna ad un gruppo societario e non è tale da spostare la reale titolarità di tali beni dovendosi ugualmente considerare gli stessi tra quelli del gestore suscettibili di passaggio dall'uscente all'entrante.

Anche per tale ragione oltre che in funzione della natura strumentale dei beni, gli stessi vengono conteggiati ai fini del calcolo del valore di rimborso.

2.3 La riclassificazione dei cespiti

Come accennato in precedenza, al fine di esaminare nel dettaglio i beni strumentali del Servizio Gestione Rifiuti Urbani, i cespiti sono stati suddivisi nelle seguenti categorie:

- **Mezzi** (tutte le tipologie di mezzi utilizzati per le raccolte);
- **Contentori** (tutte le tipologie di contenitori/cassonetti utilizzati per le raccolte differenziate ed indifferenziate);
- **Stazioni Ecologiche Attrezzate** (tutti i cespiti afferenti alle Stazioni Ecologiche Attrezzate – SEA a.d. Centri di Raccolta);
- **Cespiti di START-UP** (investimenti realizzati in fase di avvio di nuovi servizi costituiti principalmente dall'acquisto e la distribuzione di contenitori per la raccolta differenziata domiciliare).

Per ogni categoria, si riporta nei paragrafi seguenti il procedimento che ha portato all'individuazione dei beni oggetto di trasferimento e loro relativo valore di subentro.

3. IL VALORE RESIDUO DEI CESPITI

La Convenzione scaduta, sempre all'articolo 32, attribuisce all'Agenzia il compito di prevedere *"[...] l'obbligo per il nuovo Gestore di provvedere al pagamento entro tre mesi dall'affidamento del servizio, del valore dei beni funzionali all'erogazione del servizio di gestione rifiuti urbani di proprietà del Gestore contraente della presente convenzione, e, per la quota non ammortizzata, di quelli in sua disponibilità ma rimasti in proprietà degli enti locali. [...]"* (cfr Art. 32 c. 4)

E' competenza dell'Agenzia individuare i beni che verranno trasferiti ad un eventuale gestore subentrante e determinarne il valore residuo in riferimento alla parte di essi non ancora ammortizzata - valore netto contabile dei beni - che il gestore entrante dovrà versare all'uscente.

A tal fine i riferimenti documentali sono le risultanze patrimoniali del gestore uscente. ove risultano iscritti e capitalizzati i beni strumentali oggetto di trasferimento (libri cespiti), ovvero la documentazione di pianificazione economica approvata dall'Ente di regolazione (Piani Economici Finanziari).

Si sottolinea inoltre che alcuni beni ed investimenti sono stati oggetto di finanziamenti pubblici e che pertanto, per quantificare tali importi, si è acquisita opportuna documentazione relativa alla liquidazione di tali fondi direttamente dall'ente erogatore (Regione Emilia Romagna), come da comunicazioni citate in premessa.

3.1 Mezzi

In generale i *mezzi* utilizzati per lo svolgimento del servizio sono ritenuti beni strumentali, e saranno oggetto di trasferimento. Dal libro cespiti del gestore uscente è stato possibile individuare i “*mezzi diretti*” utilizzati esclusivamente per l'erogazione del servizio nel territorio della provincia di Parma e i “*mezzi promiscui*”, intesi come mezzi, per lo più “autocarri per il trasporto cose” e autovetture, impiegati non solo sul territorio in oggetto, ma anche su altri bacini e per altri servizi e presumibilmente utilizzati come “scorte” dei mezzi direttamente utilizzati.

In fase di avvio del procedimento, sono stati considerati dall'Agenzia tutti i mezzi, non promiscui, direttamente funzionali al servizio di raccolta rifiuti e operanti esclusivamente nel territorio di Parma come comunicati dal gestore negli allegati alla nota protocollo dell'Agenzia nr. 5467 del 10/08/2015. Trattasi di:

Tabella 1: Numero Mezzi di raccolta per tipologia

Tipologia mezzi	Numero
AUTOCARRI COMPATTATORI	1
AUTOCARRI CON GRU E SPONDA CARICATRICE	4
AUTOCARRI CON SPONDA CARICATRICE	2
AUTOCARRI LIFT CAR	8
AUTOCARRI MEDIOCOMPATTATORI	4
AUTOCARRI MINICOSTIPATORI E VASCA	9
AUTOCARRI MINILIFT	2
AUTOCARRI VARI	3
AUTOCARRI VOLTABENNE	2
AUTOCARRO CON GRU	1
AUTOSPAZZATRICI	7
AUTOSPAZZATRICI 2 MC.	2
AUTOVETTURE	5
BOTTI AUTOINNAFFIATRICI	2
COMPATTATORI A PRESA LATERALE	6
MACCHINE OPERATRICI GOMMATE	4
MOTOCARRI A VASCA RIBALTABILE	9
VEICOLI COMMERCIALI	7
Totale complessivo	78

Inizialmente, nell'invio del 10/08/2015 (prot. Agenzia n. 5467), il gestore aveva segnalato, tra gli altri, il seguente cespite:

Tabella 2: Mezzi esclusi

Denominazione	Tipologia	Data immatric. olaz.	Targa mezzo	Costo Storico	Anno di messa in opera	Fondo 31.12.2014	VNC 31.12.2014
FIAT DUCATO + ALLESTIM. ARPA BB524 TARGA EM387MJ	FURGONI ATTREZZATI	2012	EM387MJ	€ 241.300,00	30/04/2014	€ 21.113,75	€ 220.186,25

Ad esplicita richiesta di chiarimenti, IREN rispondeva in data 24/09/2015 che tale mezzo “è un furgone DUCATO che è sempre stato a servizio della attività di Raccolta: nell'ultimo anno è stato attrezzato con un allestimento per il controllo dell'aria e attualmente è a servizio dell'area Smaltimenti”. A seguito di questa dichiarazione il mezzo è stato escluso già prima dell'avvio del procedimento in quanto afferente ad altri servizi.

Si ritiene dunque di confermare la scelta già effettuata dall'Agenzia in fase di avvio del procedimento considerando nel perimetro dei cespiti oggetto di trasferimento e valutazione ai fini del valore residuo i

mezzi direttamente impiegati per lo svolgimento del servizio, per un valore residuo netto al 31.12.2014 pari a € 693.051,28. Per tutti i dettagli, sia tecnici che economici, si rimanda all' **Allegato 1 - Mezzi**.

3.2 Contenitori

Anche i contenitori, come i mezzi, risultano oggetto di trasferimento e valorizzazione, mediante il presente procedimento, l'Agenzia deve:

- i. individuare la consistenza ovvero l'elenco puntuale dei contenitori oggetto di trasferimento, dislocati sul territorio di riferimento della Convenzione suddetta e suddivisi per tipologia;
- ii. determinare il valore residuo (valore netto contabile) dei contenitori oggetto di trasferimento di cui al punto precedente;

Nel corso dello svolgimento ordinario delle proprie funzioni istituzionali e delle attività istruttorie di preparazione all'avvio del presente procedimento erano già emerse alcune criticità per la corretta individuazione dei cespiti afferenti alla categoria "**contenitori**". In particolare non vi era corrispondenza tra i cespiti con relativa valorizzazione forniti dal gestore e quanto dichiarato in sede di rendicontazione annuale ai sensi della DGR 754/12.

Nell'ambito delle comunicazioni avvenute prima dell'avvio del presente procedimento, espressamente avvenute al fine di individuare una base informativa idonea al proseguimento dell'istruttoria, in data 9/12/15 il Gestore inviava via e-mail alcuni importanti chiarimenti relativi ai valori economici dei cassonetti utili al fine di risolvere le criticità suddette.

L'Agenzia ha dunque avviato il presente procedimento sulla base delle informazioni emerse dal confronto tra i dati inviati nell'ambito della rendicontazione annuale di cui alla DGR 754/12 e le successive integrazioni del Gestore.

Per quanto attiene alla "**consistenza**" dei contenitori, ossia il numero di contenitori posizionati sul territorio, il gestore con la comunicazione a protocollo Atersir n. 5467 del 10/08/2015, ha fornito i dati richiesti disaggregati su base Comunale (vedi allegato 10 all'avvio del procedimento), riassunti come segue per l'intero territorio a cui la convenzione fa riferimento:

Tabella 3: Consistenza contenitori all'avvio del procedimento

Tipologia Contenitore	N°
Bidoncino carrellato da 120 lt	118.727
Bidoncino carrellato da 240 lt	23.337
Bidoncino carrellato da 360 lt	28.610
Campane da 2.000 lt	2.631
Cassonetto DIN con piedi da 1.000 lt	6.587
Cassonetto DIN con piedi da 1.700 lt	209
Cassonetto DIN con piedi da 2.400 lt	2.315
Cassonetto DIN con piedi da 3.200 lt	60
Cassonetto DIN con ruote da 660 lt	116
Cestino stradale	3.304
Contenitore 60 lt farmaci scaduti	182
Contenitore giallo 19 / 25 lt pile	659
Pattumiera 40 lt	139.496
Palina pile	6
Pattumiera 20 lt	18.911
Roll	4.587

Tipologia Contenitore	N°
Benna 5mc	72
Cassone 23 mc	72
Cassone 6 mc	37
Compattatore 20 mc	28
TOTALE	349.946

Per quanto attiene invece al **valore residuo imputabile ai contenitori** il gestore ha fornito, tramite le comunicazioni suddette, il libro cespiti dell'intero bacino Provinciale servito con la Convenzione cui si riferisce il presente procedimento.

In fase di avvio del procedimento il Valore Residuo complessivo riferito ai Contenitori risultava pari a **4.429.664,78 €**.

A procedimento avviato, le informazioni relative ai contenitori sono state integrate dai seguenti documenti:

- nota a protocollo dell'Agenzia nr. 256 del 15/01/2016 ;
- nota a protocollo n. 1096 del 17/02/2016, in risposta alle richieste formulate dall'Agenzia, nella comunicazione a protocollo nr. 810 del 04/02/2016

Tramite la nota del 15/01/2016 il gestore informava l'Agenzia della necessità di integrare i materiali relativi ai contenitori con alcuni cespiti precedentemente non trasmessi. Di questi, per la categoria "contenitori", si ritiene opportuno inserire i seguenti cespiti:

- il cespite nr. 136003105 risultava avere un VNC errato nei documenti allegati all'avvio del procedimento;
- i cespiti nr. 104000321 e 133000144 per un VNC totale di **46.822 €**;
- i cespiti relativi ai contenitori per la raccolta stradale del Verde per un VNC totale di **290.092 €**.

Quest'ultima segnalazione ha comportato un aggiornamento della consistenza dei contenitori che è stata rivista alla luce dei chiarimenti forniti dal gestore con nota a protocollo n 1096 del 17/02/2016.

Con la nota suddetta si dava risposta anche riguardo ad una serie di contenitori dichiarati in Comuni esterni al perimetro della convenzione, in particolare:

- per quanto riguarda i contenitori per RSU che inizialmente erano localizzati nel Comune di Fidenza, il Gestore ha dichiarato che in realtà tali contenitori sarebbero distribuiti nel Comune di Parma e quindi la loro valorizzazione è già inclusa nei dati su cui si è basato l'avvio del procedimento.
- Per quanto riguarda i contenitori dichiarati nel territorio di Borgo Val di Taro il Gestore ha fornito la seguente tabella specificando che tali contenitori sono stati distribuiti nel corso del 2015, essendo quest'ultimo tra i Comuni che vengono attualmente gestiti da Iren anche se al di fuori della convenzione a cui questo procedimento fa riferimento (dati in €):

Tabella 4: Contenitori esclusi dal procedimento

Descrizione	cespite	val. unitario (€)	valore storico (€)	% amm.to	amm.to annuo (€)	VNC 31.12.2014 (€)
n. 20 pattumiere da 20 lt.	136001573	2,60	52,00	20%	10,40	31,20
n. 20 cassoni da 360 lt.	136001572	37,53	750,60	20%	150,12	450,36
n.40 cassoni da lt. 1000	136001572	158,00	6.320,00	10%	632,00	5.056,00
TOTALE			7.122,60		792,52	5.537,56

Per le ragioni suddette si ritiene ammissibile l'inserimento nel presente procedimento del primo gruppo di cespiti segnalato, mentre i contenitori situati nel Comune di Borgo val di Taro sono da ritenersi estranei al perimetro della convenzione a cui il presente procedimento si riferisce.

Rimandando all'Allegato 7 alla presente relazione il dettaglio della distribuzione dei contenitori aggiornata, si riporta di seguito la sintesi per tipologia di contenitore:

Tabella 5: Consistenza contenitori a fine procedimento

Tipologia Contenitore	N°
Bidoncino carrellato da 120 lt	118.727
Bidoncino carrellato da 240 lt	23.337
Bidoncino carrellato da 360 lt	28.610
Campane da 2.000 lt	2.631
Cassonetto DIN con piedi da 1.000 lt	6.547
Cassonetto DIN con piedi da 1.700 lt	209
Cassonetto DIN con piedi da 2.400 lt	4.615
Cassonetto DIN con piedi da 3.200 lt	60
Cassonetto DIN con ruote da 660 lt	116
Cestino stradale	3.304
Contenitore 60 lt farmaci scaduti	182
Contenitore giallo 19 / 25 lt pile	659
Pattumiera 40 lt	139.496
Palina pile	6
Pattumiera 20 lt	18.891
Roll	4.587
Benna 5mc	72
Cassone 23 mc	72
Cassone 6 mc	37
Compattatore 20 mc	27
TOTALE	352.185

Per quanto riguarda i valori economici dei Contenitori, alla luce delle integrazioni sopra descritte, sono dunque stimati come segue:

Tabella 6: Valore di indennizzo Contenitori

Costo Storico	Fondo 31.12.2014	VNC 31.12.2014
€ 13.061.136,20	-€ 8.294.330,85	€ 4.766.805,35

3.3 SEA – Stazioni Ecologiche Attrezzate e attrezzature annesse.

Le SEA (Stazioni Ecologiche Attrezzate), ora Centri Comunali di Raccolta, risultano essere una delle poche tipologie di attrezzatura fissa (impianti) ricompresa *ope legis* nel perimetro del S.G.R.U., pertanto i cespiti afferenti a tali strutture, se di proprietà del Gestore, rientrano a pieno titolo nel presente procedimento.

Alla categoria “SEA” in genere appartengono tre categorie di cespiti:

- le opere strutturali di costruzione o manutenzione degli immobili;
- le attrezzature contenute all'interno delle SEA (es. container, press container, contenitori per RUP ecc.);
- Altre attrezzature che non sono fisicamente collocate all'interno delle SEA ma che sono ricondotte agli stessi centri di costo; è il caso di attrezzature per lo spazzamento stradale compresi cestini stradali, o per manutenzioni particolari.

Per queste categorie di cespiti il Gestore ha fornito come per le precedenti una serie di informazioni, anche in fase preliminare, volte all'individuazione del valore di subentro:

- Nell'Allegato 7 all'avvio del procedimento sono riportati gli unici due cespiti che risultavano alla scrivente Agenzia essendo questi stati inviati dal gestore con nota di protocollo n. 5467 del 10/08/2015
- Con il medesimo invio il Gestore ha trasmesso l'elenco di 35 Stazioni Ecologiche presenti sul territorio in esame.
- Il dettaglio degli interventi realizzati a cui si riferiscono i cespiti dell'Allegato 7 suddetto (Allegato 9 all'avvio del procedimento) è stato inviato tramite e-mail dal Gestore, su richiesta dell'Agenzia, in data 9/12/15.
- A procedimento amministrativo già avviato, con la comunicazione già citata a protocollo dell'Agenzia nr. 0256 del 18/01/2016, il Gestore segnalava alcuni cespiti integrativi riconducibili alla categoria Stazioni Ecologiche Attrezzate, nello specifico:

1. i seguenti cespiti relativi al servizio di spazzamento (dati in €):

Tabella 7: Cespiti integrativi relativi al servizio di spazzamento.

Cespiti	Denominazione	Val.rimp.	Amm. acc.	ValCont
115000947	MOTOGARDEN-N 2 SOFFIATORI STIHL BR500 4 TEMPI	960,00	- 912,00	48,00
115000955	COLORPIU-SPESSIMETRO ELCOMETER A 456 FNFB S CON SO	1.657,00	- 1.408,45	248,55
115000960	ASPIRATORE ELETTRICO A DEPRESSIONE MOD.ASPIRIK	10.000,00	- 6.833,33	3.166,67
115000962	ASPIRATORE ELETTRICO A DEPRESSIONE MOD.ASPIRIK	10.000,00	- 6.666,67	3.333,33
115000963	CARRELLI PORTA BIDONI PER PARMA SPAZZAMENTO	1.124,00	- 739,97	384,03
115000967	SOFFIATORE BG85 PER MANUTENZIONE SPAZZAMENTO	270,00	- 157,50	112,50
115000970	APPARECCHIO PALMARE COD. ECOS-PRG	2.915,00	- 1.384,63	1.530,37
115000972	SOFFIATORE STIHL MOD. PR 500	478,00	- 246,97	231,03

2. i seguenti cespiti relativi alla realizzazione di piazzole per la posa di cassonetti (dati in €):

Tabella 8: Cespiti integrativi relativi al servizio di raccolta

Cespiti	Denominazione	Val.rimp.	Amm. acc.	ValCont
104000327	EUROFONDAZIONI-REALIZZAZIONE PIAZZOLE L 1 MONCHIO-	53.210,00	- 42.568,00	10.642,00
104000328	EUROFONDAZIONI-REALIZZAZIONE PIAZZOLE ALLOGG CASSONETTI	78.575,00	- 62.860,00	15.715,00
109000107	RECINZIONE ECOSTAZIONE V.BARBACINI (7600412)	86.589,45	- 10.535,06	76.054,39
118000769	PROGETTO GESTIONE INFORMATIZZATA BONOMI (7600313)	86.785,44	- 52.794,47	33.990,97

3. due Cespiti n. 104000319 e n. 104000320 (VNC al 31/12/2014= 479.543,77 €) che secondo il Gestore dovrebbero rientrare nel procedimento essendo riferiti ad una *“isola ecologica strettamente funzionale al servizio di gestione dei rifiuti [...] realizzati su richiesta del Comune di Parma, come opere di compensazione al PAI (come da Accordo ex Art. 18 L. 20/2000 tra Comune di Parma ed Eni S.p.a. n. 11096 del 16 Luglio 2006)”*

Rispetto alla base informativa pubblicata nell'avvio al procedimento, con particolare riferimento alle Stazioni Ecologiche a cui si riferiscono gli Allegati 7 e 9 all'avvio del procedimento, si ritiene di poter accettare le integrazioni dei Cespiti di cui al punto 1 e 2 sopradescritti.

Per quanto riguarda gli interventi di cui al punto 3, non si discute la stretta funzionalità della SEA di via Langhirano (Parma) e la sua appartenenza al servizio di gestione rifiuti urbani, motivo per cui tale struttura sarà nella disponibilità di un eventuale nuovo gestore. Tuttavia gli oneri di costruzione e di allestimento della SEA di Via Langhirano, come deliberato nella Deliberazione del Consiglio Comunale di Parma n. 128 del 27/10/2009, sono a carico di IREN Ambiente in quanto proprietario e gestore del termovalorizzatore essendo questa isola ricompresa tra gli oneri di compensazione per la costruzione del Polo Ambientale Integrato.

Il Centro di raccolta di Via Langhirano (Parma), inoltre, non compariva nell'elenco sopra citato dei Centri di Raccolta inviato con nota di protocollo n. 5467 del 10/08/2015, si riporta dunque l'elenco aggiornato dei 36 centri di raccolta che potranno essere oggetto di trasferimento:

Tabella 9: Elenco Stazioni Ecologiche attrezzate

Comune	Indirizzo
COMUNE DI BUSSETO	Via Ricordi
COMUNE DI CALESTANO	Via Partigiani d'Italia - Qre Artigianale
COMUNE DI COLLECCHIO	Via Genova 3 (zona depuratore)
COMUNE DI COLORNO	Via Volta - quartiere Boghignolo
COMUNE DI CORNIGLIO	Str Provinciale 105 - Marra Passo del Cirone
COMUNE DI FELINO	Str Roma 24 (zona depuratore)
COMUNE DI FONTANELLO	Str Comunale Nuova
COMUNE DI FONTEVIVO	Str Romitaggio - quartiere artigianale
COMUNE DI LANGHIRANO	Via Cascinapiano 56 - SP 665 Massese
COMUNE DI LESIGNANO	Via Della Parma - quartiere artigianale
COMUNE DI MEDESANO	Via Pattigna - Felegara - quartiere artigianale
COMUNE DI MEZZANI	Via S.Francesco D'Assisi - Mezzano Inferiore
COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI	Str Provinciale 665 (ex Massese) - dep. Comunale
COMUNE DI MONTECHIARUGOLO	Via Artigianato - Lott.ne Il Monte - Piazza di Basilicanova
COMUNE DI NEVIANO degli ARDUINI	ISOLANDA
COMUNE DI NEVIANO degli ARDUINI	CERETOLO
COMUNE DI NOCETO	Via Canvelli - quartiere artigianale
COMUNE DI PALANZANO	Str Provinciale 665 (ex Massese)
COMUNE DI PARMA	Via Bonomi

Comune	Indirizzo
COMUNE DI PARMA	Lgo Simonini
COMUNE DI PARMA	Via Barbacini
COMUNE DI PARMA	Via langhirano
COMUNE DI PARMA	Via Lazio
COMUNE DI POLESINE PARMENSE	Via Avalli
COMUNE DI ROCCABIANCA	Str Rigosa 25
COMUNE DI SALA BAGANZA	Slo Canali (zona depuratore)
COMUNE di SALSOMAGGIORE	PONTEGIARA
COMUNE DI SAN SECONDO P.SE	Via Verdi - quartiere artigianale - zona depuratore
COMUNE DI SISSA TRECASALI	Via IV Novembre - Trecasali
COMUNE DI SISSA TRECASALI	Str per Torricella - Sissa
COMUNE DI SORAGNA	Str Provinciale per Diolo
COMUNE DI SORBOLO	Via D'Enza - zona cimitero
COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA	Str Degli Artigiani 13 - fraz. Costa - deposito mezzi comunali
COMUNE DI TORRILE	Via Cabassa - quartiere artigianale
COMUNE DI TRAVERSETOLO	Via delle Rimembranze - zona cimitero
COMUNE DI ZIBELLO	Via Manganelli - quartiere artigianale

3.4 Cespiti di Start-up

La messa in opera di nuovi servizi, specialmente quando si tratta di raccolte domiciliari o di sistemi a forte responsabilizzazione dell'utenza, richiedono significativi investimenti in fase di avvio. La campagna di comunicazione, la distribuzione e l'acquisto del materiale informativo ma soprattutto dei contenitori implicano investimenti da parte del Gestore.

Nel corso dello svolgimento ordinario delle proprie funzioni istituzionali e delle attività istruttorie di preparazione all'avvio del presente procedimento erano già emerse diverse criticità per la corretta individuazione dei cespiti afferenti alla presente categoria.

Il Gestore fin dalle prime comunicazioni precedenti all'avvio del procedimento (maggio 2015) ha dichiarato oltre 3.200.000 € di VNC relativi alla fase di start-up del servizio domiciliare, intesa come l'insieme dei materiali e delle attività di comunicazione e distribuzione portate avanti in fase di avvio del servizio oltre presumibilmente ad una quota, non quantificata, di attrezzature per la raccolta.

A tal proposito si rammenta che, mediante il presente procedimento, l'Agenzia deve:

- i. individuare la consistenza ovvero l'elenco puntuale dei beni oggetto di trasferimento, distribuiti presso le utenze nel territorio dei 30 Comuni che hanno sottoscritto la Convenzione succitata;
- ii. determinare il valore residuo (valore netto contabile) dei contenitori oggetto di trasferimento di cui al punto precedente;

A seguito delle specifiche richieste dell'Agenzia, il Gestore ha poi fornito con comunicazione via mail in data 14/12/2015 per ogni cespiti di start-up le quantità di ciascuna tipologia di contenitore acquistata e distribuita agli utenti.

Ritenendo il costo storico dei cespiti coerente con le quantità e le tipologie di contenitori distribuite, si ritiene opportuno considerare tali cespiti all'interno del presente procedimento anche se tali beni non potranno a tutti gli effetti rientrare nella disponibilità nuovo gestore.

Nell'Allegato 4 alla presente relazione sono descritti i contenitori inclusi in ciascun cespiti relativo allo start-up. Tali cespiti hanno complessivamente un Valore Netto Contabile (VNC) di **3.229.022,19 €**.

3.5 Nota sui beni di struttura

Con nota prot. 256/2016 il Gestore richiedeva l'inserimento all'interno del novero dei beni oggetto di trasferimento anche di cespiti cosiddetti di struttura, ossia afferenti non direttamente all'erogazione del servizio ma all'organizzazione industriale dello stesso.

3.5.1 Area "Cornocchio"

Rispetto ai beni considerati dall'Agenzia in fase di avvio del procedimento come sopra descritti (mezzi, contenitori, SEA e attrezzature), nel corso del procedimento con nota Prot. 256/2016 succitata il gestore ha sottoposto all'Agenzia diversi elementi finalizzati a sostenere che l'intera area del cosiddetto Cornocchio, e tutti i beni insistenti sulla stessa, fossero da ricomprendere nel perimetro dell'affidamento e, conseguentemente, da indennizzare per gli ammortamenti non ancora goduti.

Tali elementi afferivano, sinteticamente, a due ordini di motivazioni:

- i. elementi volti a motivare giuridicamente la necessità di ricomprendere l'area Cornocchio nel perimetro dell'affidamento,
 - ii. elementi volti a motivare la strumentalità di tutti i beni dell'Area Cornocchio (immobili, aree e pertinenze) ai fini dell'erogazione del Servizio di Gestione Rifiuti.
- i. *Elementi volti a motivare giuridicamente la necessità di ricomprendere l'area Cornocchio nel perimetro dell'affidamento*

Con riferimento alle ragioni giuridiche, il Gestore ha richiamato integralmente quanto previsto dall'Art. 32 della Convenzione di servizio ATO2 Parma – AMPS (oggi Iren Spa), procedendo con una disamina delle categorie di beni ritenute enucleabili dal dettato del medesimo ed oggetto di restituzione agli Enti Locali proprietari ovvero di trasferimento al nuovo gestore, alla stregua di quanto già fatto dall'Agenzia in sede di avvio del Procedimento preordinato all'individuazione dei beni strumentali al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati del bacino di Parma.

Nell'ambito della riferita disamina il Gestore ha proposto una ricostruzione disorganica dell'Art. 32 richiamato, con particolare riferimento al rapporto tra i commi 2 e 4, senza chiarire in quale fattispecie ritenga debbano rientrare i beni afferenti l'area Cornocchio, pur suggerendo fortemente che gli stessi rientrino nella disciplina del comma 2.

Si ritiene che elemento dirimente ai fini della categorizzazione dei beni dell'area Cornocchio all'interno del comma 2 o del comma 4 sia la proprietà dei beni stessi, dal momento che è da escludere l'applicabilità del comma 2 a beni di proprietà del gestore, visto l'*incipit* del comma "Salvo non si tratti di beni di proprietà del Gestore (...)".

Ora, risulta del tutto palese che i beni in questione sono di proprietà del Gestore, in virtù dell'integrale trasferimento azionario della società AMNU S.p.A. – allora proprietaria dell'area del Cornocchio – verso ENIA S.p.A. (oggi IREN S.p.A.), con passaggio nella proprietà di tutti i beni di AMNU S.p.A., per un importo complessivo di 10 milioni di €, avvenuto con atto notarile di compravendita azionaria n. 21061/10507 del 1/09/2008 dello Studio Notarile Canali (atto fornito in allegato alla nota Prot. Atersir nr. 1163/2016).

Sul punto giova peraltro sottolineare come dalla Delibera del Consiglio Comunale di Parma n. 92 del 23.7.2016 - con cui il riferito trasferimento veniva deliberato dall'Amministrazione comunale – risulti evidente che il valore di 10 milioni di € è conseguito in particolare ad una "attenta valorizzazione dell'area di proprietà AMNU S.p.A. denominata Cornocchio(...)".

Ancora, è lo stesso CdA della società ENIA S.p.A. che, in data 21.7.2008, nel presentare l'acquisto del 100% del capitale di AMNU S.p.A., considera l'acquisizione dell'area Cornocchio tra gli elementi

strategici dell'operazione, precisando peraltro che sul complesso insiste un progetto di bonifica dal costo atteso di circa 8 milioni di €.

Con ciò la presente istruttoria realizza anche quanto auspicato dalla Deliberazione nr. 14 del 04/02/2015 della Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ove si richiedeva che Atersir approfondisse, in fase di elaborazione dei documenti per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei rifiuti, la tematica della proprietà dell'area Cornocchio e degli impianti per il trattamento rifiuti ivi insistenti: da quanto sopra, infatti, risulta del tutto evidente che l'area Cornocchio sia di proprietà del gestore e dunque in nessun caso potrà ricadere nell'ambito applicativo del richiamato comma 2 dell'Art. 32 della Convenzione di servizio.

Da ultimo sul punto appare priva di rilievo ai fini della presente istruttoria l'interpretazione contenuta in nota del gestore AT/256/2016 in base alla quale l'esclusione prevista nel comma 2 per i "*beni di proprietà del Gestore (...)*" non opererebbe nei casi in cui tali beni siano stati realizzati in ossequio alle previsioni di atti di indirizzo di pianificazione territoriale, con richiamo espresso in via esemplificativa al Piano d'Ambito.

Prescindendo dalla valutazione in ordine alla sostenibilità o meno dell'esegesi proposta, infatti, occorre sottolineare che, nel corso del Procedimento amministrativo di cui questa Relazione è atto conclusivo, non sono stati rinvenuti atti inerenti alla pianificazione territoriale di Parma in cui si richiedesse che il Gestore del servizio acquisisse e gestisse un impianto di trasferta e selezione rifiuti in Comune di Parma, né il Gestore ha fornito riferimenti precisi in merito.

Risolto così il tema della proprietà dell'area altro aspetto che merita una specifica analisi, sotto il profilo giuridico, è quello dell'estensione o meno dell'ambito della privativa alle due piazzole di trattamento rifiuti: una denominata A1R per la messa in riserva e selezione dei rifiuti raccolti in modo differenziato e una denominata A2D per lo stoccaggio dei rifiuti indifferenziati.

E' risaputo infatti che la normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 art. 183 c.1 lett. n.) ricomprende la fase dello smaltimento, e la relativa impiantistica, nella gestione del servizio oggetto di affidamento, disponendo un'esclusione sul punto (art. 25 comma 4 D.L. 1/2012 s.m.i.) per i casi in cui insista sul bacino di affidamento impiantistica di proprietà di soggetti diversi dall'ente pubblico, nel qual caso la gestione di detta impiantistica non rientra nel perimetro di affidamento e viene unicamente regolata dall'Ente competente.

Per quanto attiene alla piazzola A1R, autorizzata per lo messa in riserva e preselezione di rifiuti differenziati si rileva come l'impiantistica autorizzata in Recupero ex All. C alla Parte IV del D.Lgs 152/2006 non rientri nell'ambito della privativa del servizio di gestione rifiuti e non sia dunque oggetto di affidamento da parte dell'Agenzia.

Diverso è il caso della piazzola A2D, autorizzata per lo stoccaggio e la selezione di rifiuti indifferenziati, in relazione alla quale, come subito si spiegherà, ai fini dell'inclusione o meno nel perimetro dell'affidamento, rileva il profilo della proprietà di detto impianto.

E' quindi evidente come la definizione del soggetto proprietario della piazzola A2D sia un punto dirimente. Come è stato dimostrato con gli atti del Comune di Parma e del CdA di Eni S.p.A. poco sopra richiamati, la proprietà dei beni dell'area Cornocchio, ivi inclusa la piazzola in analisi, è in capo ad Iren S.p.A., soggetto industriale privato.

Ora, dato che l'impiantistica di smaltimento di proprietà di soggetti diversi dall'Ente pubblico non rientra nel perimetro di gara, nella più volte richiamata nota Iren S.p.A. ha suggerito che l'impianto A2D sia da attrarre nella fase della raccolta, piuttosto in quella di smaltimento, rientrando così nel perimetro di affidamento in privativa.

L'interpretazione proposta trova riscontro in quanto già espresso da questa Agenzia nel suo intervento all'interno della Conferenza di Servizi per la Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di differimento temporale del completamento dell'intero complesso impiantistico del Polo Ambientale Integrato (con nota richiamata anche dal Gestore Iren S.p.a. allegata alla citata AT/256/2016).

Alla luce di quanto fin qui espresso, si è quindi ritenuto in linea di principio di accogliere la richiesta del gestore di inserire nel perimetro di affidamento unicamente l'impianto di stoccaggio e selezione A2D del Cornocchio, ove non fossero rilevate ulteriori criticità ostative.

Infatti nel corso dell'istruttoria sono venuti in evidenza due profili di criticità di grande rilievo:

- a) la piazzola in analisi e, più in generale tutta l'area di proprietà del gestore, deve ancora essere oggetto di operazioni di bonifica;
- b) la necessità che il Gestore uscente, dopo aver bonificato l'intera area del Cornocchio, permetta al nuovo gestore adeguato accesso indipendente alla piazzola A2D.

Per quanto attiene al punto a), l'Agenzia ha acquisito agli atti note del Comune di Parma comprovanti il fatto che sull'intera area del Cornocchio grava, fin dal momento dell'acquisto da parte di Eni, un obbligo di bonifica ambientale dell'intera zona. L'esistenza dell'obbligo di bonifica sin dalla compravendita – valutato in circa 8 milioni di € - risulta peraltro molto chiaramente dal già richiamato Verbale di CdA di Eni del 21.7.2008.

Nonostante ciò si sottolinea come il Gestore Iren S.p.A. non abbia mai menzionato tale gravame, sia operativo che economico, in alcuna documentazione fornita a questa Agenzia nel corso del presente procedimento. Tale bonifica risulta tuttora in corso e lungi dall'essere completata, come si può rilevare dai verbali della Conferenza di Servizi acquisiti anch'essi dalla trasmissione del Comune di Parma. Proprio da tali verbali, redatti nelle date del 15/12/2014, 28/07/2015 e 21/01/2016, è possibile riscontrare come le piazzole delle quali il Gestore chiede l'indennizzo siano tutt'ora da bonificare.

Stante la pendenza del procedimento di bonifica, peraltro ben lungi dall'essere completato, non si ritiene possibile il passaggio di un'area su cui insista una criticità di tale rilievo.

Per quanto attiene al punto b), rimane in capo al gestore uscente l'onere di fornire la prova di poter garantire l'accessibilità alla piazzola A2D, se esistente e praticabile, mediante accessi diversi che garantiscano l'indipendenza operativa del nuovo gestore, naturalmente dopo la positività del collaudo dell'intera bonifica del Cornocchio.

In sintesi – con riferimento ai soli profili di natura giuridica richiamati dal gestore – il Sottoscritto non ritiene di poter ricomprendere l'area Cornocchio tra i cespiti oggetto di trasferimento al gestore uscente, con conseguente corresponsione del relativo valore di rimborso, con la sola eccezione della piazzola denominata A2D, e comunque unicamente nell'ipotesi in cui il Gestore fornisca prova di risoluzione delle due le criticità ostative di cui ai punti a) e b) entro la data di pubblicazione degli atti di gara.

ii. Elementi volti a motivare la strumentalità di tutti i beni dell'Area Cornocchio (immobili, aree e pertinenze) ai fini dell'erogazione del Servizio di Gestione Rifiuti.

Esclusa, come risulta dal paragrafo precedente, l'applicabilità all'area Cornocchio del comma 2 dell'Art. 32 della Convenzione di servizio, occorre ora passare all'analisi del comma 4 in base al quale risulta evidente come siano oggetto di valutazione ai fini del trasferimento dal gestore uscente al gestore entrante, con correlata corresponsione del relativo valore di rimborso, unicamente i beni di proprietà del gestore che siano funzionali all'erogazione del servizio.

E' dunque preliminarmente necessario dirimere il tema della funzionalità dei beni all'erogazione del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Nel ricordare quanto riportato al Par. 2.1 della presente Relazione sul discrimine che configura la strumentalità dei beni funzionali al servizio, ossia la loro duplicabilità "a costi socialmente sostenibili", si è proceduto analizzando le diverse fattispecie di beni afferenti all'Area Cornocchio come presentate e giustificate dal Gestore nella nota AT/256/2016.

Per quanto attiene ai punti *"A. CESPITI IN AREA CORNOCCHIO"*, in particolare i punti *"A.1 Parcheggio"*, *"A.2 Officina"*, *"A.3 Lavaggio mezzi"*, *"A.5 Area pesa"*, *"A.6 Palazzine Uffici tecnici"*, *"A.7 Docce e spogliatoi"*, *"A.8 Magazzino"* e *"A.9 Interventi manutentivi eseguiti al 31.12.2014"*, non si ritiene, anche a seguito della disamina della documentazione ricevuta da Iren S.p.A. e degli approfondimenti effettuati, che siano configurabili come beni strumentali al servizio. Si sottolinea infatti come tutte queste fattispecie di beni siano da considerarsi nella libera operatività industriale ed imprenditoriale del soggetto gestore del servizio e come, quindi, il loro passaggio al gestore subentrante potrebbe costituire una barriera all'ingresso per gli operatori economici interessati a partecipare alla prossima gara per l'affidamento del servizio, con rischio di violazione del principio di concorrenza, non solo sotto il profilo economico, ma anche di organizzazione industriale del servizio.

Per quanto attiene al punto *"A.4 Piazzole di pretrattamento"*, resta fatto salvo quanto già espresso precedentemente al presente paragrafo sugli elementi giuridici. Ad integrazione di quanto sopra scritto, preme sottolineare che, dal punto di vista operativo, la bonifica ambientale ancora da realizzare inficia la possibilità di considerare tali aree come strumentali e funzionali al servizio.

Si ribadisce inoltre che il Gestore Iren S.p.A. non ha comunicato la necessità di bonifica di tali aree, già evidente al momento della compravendita azionaria di AMNU SpA, e, di conseguenza, ha omesso di valorizzare economicamente l'incidenza di tale criticità sul passaggio di proprietà e sul calcolo del valore residuo che il gestore entrante avrebbe eventualmente dovuto corrispondere.

Al contrario colpisce il confronto tra l'incidenza economica della bonifica stimata al momento della compravendita dell'area da parte di Eni, circa 8 milioni di €, e il valore di rimborso stimato da Iren S.p.A. nella sua nota, circa 5 milioni di €.

Se si considera, infatti, che dalla stima iniziale ad oggi sono stati effettuati circa un terzo delle operazioni previste dalla Conferenza di Servizi e che in più sono state trovate tracce di altri elementi inquinanti pericolosi non inizialmente preventivati, si ipotizza che la somma gravante per la sola bonifica dell'area sia ad oggi sensibilmente più elevata del valore di rimborso sopra riportato.

Da ultimo si sottolinea che, se in alcuni casi la scelta di includere nel perimetro determinati cespiti che, pur non strettamente funzionali al servizio, si presentano comunque utili all'organizzazione complessiva dello stesso agevolandone la gestione può essere opportuna (ad esempio nel caso in cui trattasi di centri logistici operativi dislocati in modo strategico sul territorio ed agevolmente fruibili dall'entrante), il Sottoscritto non ritiene che il complesso di beni dell'area Cornocchio risponda a caratteristiche di strumentalità.

Il gestore entrante, infatti, potrà di propria iniziativa, ove lo ritenga necessario, reperire sul mercato un'area con immobili e pertinenze di pari caratteristiche.

3.5.2 Altri beni di struttura

Per quanto fin qui esplicitato in termini di strumentalità del servizio e richiamando interamente la nota PG/256/2016, con riguardo alla Lettere *"B. ALTRI CESPITI ESCLUSI"* il Sottoscritto ha valutato di non poter ricomprendere nel perimetro dell'affidamento le categorie *"B.1 Altri cespiti"*, *"B.3 Struttura"*, *"B.6 Area ex RPE"*, e *"B.7 Quota Comune"*, per le quali si rimanda a quanto sopra espresso circa la non sussistenza degli elementi minimi per caratterizzarle come strumentali.

3.6 Nota sui finanziamenti pubblici

Nel sottolineare che gli importi fin qui riportati nelle singole macro-categoria sono al lordo dei contributi pubblici goduti, si dà atto che nel corso dell'istruttoria del presente procedimento, l'Agenzia ha ritenuto di approfondire i dati in suo possesso in materia di contributi pubblici erogati dalla Regione Emilia Romagna attraverso i Piani di Azione Ambientale.

Agli atti dell'Agenzia risultavano, infatti, importi che si è ritenuto utile sottoporre al gestore per valutarne l'effettiva ed avvenuta erogazione. Di tale corrispondenza si è già dato atto in premessa.

Gli importi sopracitati andranno dunque ribassati delle quote di finanziamento non ancora applicate a risconto nelle quote di ammortamento pagate in tariffa

Contestualmente, il Sottoscritto responsabile del procedimento ha anche avviato una richiesta specifica alla Regione presso gli uffici competenti per acquisire agli atti la documentazione comprovante la dichiarazione del Gestore. Nel Confronto tra i dati provenienti dalla Regione Emilia Romagna e quelli del Gestore, relativamente ai soli contributi di cui il Gestore (prima Eni S.p.a. e poi IREN S.p.a.) risulta come diretto beneficiario, si sono rilevate alcune differenze come evidenziato nella tabella seguente:

Tabella 10: quadro di confronto relativo ai contributi pubblici

PIANO DI AZIONE AMBIENTALE	CODICE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE/BENEFICIARIO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO CONTRIBUTO INIZIALE	IMPORTO CONTRIBUTO LIQUIDATO fonte REGIONE	IMPORTO CONTRIBUTO LIQUIDATO fonte GESTORE
2006	PR06-12	Eni S.p.A. (ora IREN S.p.A.)	Gestione dei servizi integrati di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nei 10 Comuni nei sub-ambiti Bassa Ovest e parte della cintura di Parma	€ 244.967,50	€ 244.967,50	€ 240.879,01
2008 - 2010	PR/09/4/a	IREN EMILIA S.p.A.	Sviluppo raccolta domiciliare in linea con i modelli del Piano d'Ambito - acquisto contenitori per la raccolta domiciliare nei comuni della zona pedecollinare	€ 529.000,00	€ 470.880,32	€ 695.032,21 (non ancora liquidato al Gestore, fondi a disposizione della Provincia di Parma spettanti al Gestore)
2008 - 2010	PR/09/4/b	IREN EMILIA S.p.A.	Informatizzazione dei centri di raccolta comunali (stazioni ecologiche attrezzate) e sistemi premianti verso l'utenza	€ 240.882,00	€ 122.672,00	
2008 - 2010	PR/09/4/c	IREN EMILIA S.p.A.	Allestimento di due mezzi d'opera da adibire alla raccolta dei rifiuti abbondanti, dotati di attrezzature per sfalcio, sist. di aspirazione e rimorchio	€ 107.318,00	€ 107.318,00	
2011-2013	PR/B/11/02	IREN EMILIA S.p.A.	Raccolta rifiuti - applicazione tariffa puntuale	€ 125.000,00	-	-
TOTALE				€ 1.247.167,50	€ 945.837,82	€ 935.911,22

Per quanto riguarda il progetto numero PR/B/11/02 la Regione deve ancora liquidare il proprio contributo al Gestore, sarà cura della presente Agenzia verificare, al momento dell'effettivo subentro, l'erogazione di tali contributi e, in base alle risultanze di tale verifica, sarà adeguato il valore di subentro.

Le differenze riscontrate tra i contributi liquidati dalla Regione e quelli incassati dal Gestore (interventi PR06-12 e PR/09/4/a,b,c) sono dovute ad una quota percentuale (inferiore al 2%) trattenuta dalla Provincia di Parma a fronte delle spese di progettazione interna e gestione del progetto. Ai fini del presente procedimento saranno dunque considerati i finanziamenti dichiarati dal Gestore per un totale di **935.911,22 €**.

Nella comunicazione a protocollo dell'Agenzia n. 1095 del 17/02/2016 il Gestore ha dichiarato:

"[...] per quanto riguarda i progetti identificati con codice PR/09/4/a), PR/09/4/b), PR/09/4/c), si specifica che l'importo complessivo del contributo ammonterebbe a 695.032,21, ma al momento non è ancora stato liquidato. Mentre relativamente all'unico contributo incassato, ammontante a 240.879,01 [...], questo risulta essere strato registrato a ricavo e quindi non portato a cespite."

Risulta dunque che i due contributi pubblici in esame non siano mai stati contabilizzati a risconto degli ammortamenti dei cespiti e che quindi non hanno mai, nemmeno in quota parte contribuito a ridurre i costi del servizio e la tariffa. Questa tesi trova conferma dal fatto che il Gestore non ha mai fornito un prospetto dei contributi riscontati e dei contributi "residui" riferiti ai beni a libro cespiti che hanno beneficiato di contributi pubblici.

Per queste ragioni si ritiene opportuno conteggiare l'intera somma dei contributi pubblici goduti a sottrazione del valore di subentro totale.

3.7 Il valore residuo del gestore: sintesi

Si riporta di seguito in forma tabellare sintetica il valore residuo spettante al gestore uscente, nell'ambito dell'convenzione succitata, ossia il Valore Netto Contabile dei beni strumentali al SGRU che saranno oggetto di trasferimento dal gestore uscente al gestore entrante contestualmente al pagamento da parte di quest'ultimo all'uscente dell'ammontare come di seguito determinato.

Tabella 11: Riepilogo valore di indennizzo al 31/12/2014

Classe di cespiti	Valore Residuo Netto - €	Dettaglio
Mezzi	€ 693.051,28	Allegato 1
Contenitori	€ 4.766.805,35	Allegati 2 e 7
SEA	€ 671.679,45	Allegati 3 e 6
Start-UP	€ 3.229.022,19	Allegati 4 e 5
Contributi pubblici	- € 935.911,22	Allegato 8
TOTALE	€ 8.424.647,05	

Si precisa che tale valore riferito al 31/12/2014 sarà aggiornato al momento dell'effettivo subentro:

- calcolando lo stato degli ammortamenti dei suddetti beni al mese di subentro effettivo;
- aggiungendo il Valore Netto Contabile di eventuali nuovi investimenti effettuati tra il 31/12/2014 e la data di avvio del presente procedimento (28/12/2015), purché idonei secondo i criteri suddetti;
- conteggiando a detrazione l'importo di finanziamenti pubblici erogati non conteggiati nel presente procedimento;
- valutando la risoluzione delle criticità ostative al trasferimento della piazzola di trasferimento A2D insistente sull'area Cornocchio come da Par 3.5.

e aggiungendo il Valore Netto Contabile di eventuali nuovi investimenti effettuati dopo il 28/12/2015, purché autorizzati da Atersir oltre che idonei secondo i criteri suddetti.

Il responsabile del procedimento

F.to Geol. Enrico Menozzi

